



Unione Agro Aquileiese

Determinazione nr. 9 Del 26/05/2021

Servizio Finanziario

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Accantonato 2020 – Fondo Rinnovi Contrattuali personale dipendente

IL PRESIDENTE LIQUIDATORE COI POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente Liquidatore n. 1 del 02.02.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELL'EX UTI AGRO AQUILEIESE IN LIQUIDAZIONE”, adottata con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci;

VISTA la L.R. n. 21/2019 e s.m.i. avente ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, la quale ha delineato la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale;

VISTO l'art. 27, comma 2, della sopra citata L.R. n. 21/2019, il quale prevede che qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione in Comunità, si proceda allo scioglimento dell'Unione;

PRECISATO che al succitato articolo e comma si richiama un rinvio statico l'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014 il quale attribuisce il compito di curare la liquidazione dell'ente al Presidente dell'Unione, pertanto al sottoscritto Savino Gianluigi, anche Sindaco Pro-Tempore del Comune di Cervignano del Friuli;

VISTA la L.R. n. 25/2020 avente ad oggetto “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”, con la quale viene stabilita la procedura di liquidazione delle Unioni a seguito dello scioglimento delle stesse per mancata trasformazione in Comunità;

PRECISATO che nel corso del 2020 tutti i Comuni hanno preso atto, con proprie deliberazioni, che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 le Unioni Territoriali Intercomunali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per effetto dell'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 e, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della medesima L.R., e di non partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità;

CONSIDERATO che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 – Liquidazione dell'UTI Agro Aquileiese e definizione dei reciproci rapporti tra gli enti partecipanti" è stato disposto di:

1. di prendere atto che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 le Unioni Territoriali Intercomunali, e quindi anche l'UTI Agro Aquileiese, sono sciolte di diritto per effetto dell'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21;
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21, tutti gli enti aderenti hanno deliberato di non partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità;
3. di procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'UTI;
4. di investire il liquidatore del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione dell'UTI; a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere gli atti di gestione diretti a conservare l'integrità e il valore del patrimonio, alla sua conversione in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale ripartizione del residuo tra i Comuni aderenti all'UTI. Alla liquidazione si applicano le norme del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in quanto compatibili;

nonché sono stati regolati i reciproci rapporti giuridici, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, in termini:

1. Riallocazione, presso i singoli enti partecipati, del personale dipendente;
2. Trasferimento, presso i singoli enti partecipanti, dei beni strumentali;
3. Definizione dei Comuni referenti per i singoli interventi finanziati nell'ambito delle Intese per lo Sviluppo e non ancora conclusi;
4. Definizione del Comune referente per eventuali ulteriori finanziamenti;
5. Definizione della cessione dei rapporti contrattuali in essere;
6. Successione nei contenziosi in essere

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO, in tema di termini specifici per l'adozione delle variazioni di Bilancio delle Unioni Territoriali Intercomunali, l'art.13 della L.R. n.26/2014 e s.m.i. che:

- al comma 10, lett.c) prevede che l'Assemblea dei Sindaci deliberi in ordine ai:
documenti contabili fondamentali e relative variazioni;
- al comma 11 prevede che:
L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri;

VISTO, inoltre, l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina generale relativa alle variazioni di bilancio a cui l'UTI Agro Aquileiese, in quanto Ente Locale, deve attenersi;

CONSIDERATO che essendo l'Unione in Liquidazione, la competenza ad adottare le variazioni di

bilancio, spetta al Presidente Liquidatore tramite il presente atto, adottato con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 29.11.2017;

RICHIAMATA la propria Determinazione (DIM) n. 1 del 02.02.2021, adottata con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci, avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELL'EX UTI AGRO AQUILEIESE IN LIQUIDAZIONE";

CONSIDERATO che al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:

a) Determinazione (DAD) n. 8 del 21.05.2021, avente ad oggetto "Applicazione quota Avanzo di Amministrazione Vincolato 2020 per il compenso all'Organo di Revisione Contabile, per il rimborso al Comune di Cervignano del Friuli delle spese di personale impiegato durante l'esercizio 2021, ai fini della liquidazione dell'Uti Agro Aquileiese e per il trasferimento al Comune di Cervignano del Friuli per fondi del Servizio Sociale" – Quota di Avanzo applicata: € 164.193,79;

- con propria Determinazione (DAD) n. 6 del 10.05.2021, adottata con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci è stato approvato il **rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020**, da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione di **€317.645,89**, così suddiviso:

- per € **36.750,00** quota accantonata (Fondo Rinnovi contrattuali personale dipendente)
- per € **7.013,18** quota vincolata per legge o principi contabili;
- per € **233.343,16** quota vincolata derivante da trasferimenti;
- per € **40.539,55** quota vincolata (vincoli formalmente attribuiti dall'ente);
- per € **0,00** parte destinata agli investimenti;
- per € **0,00** quota avanzo libero;

ed attualmente disponibile per **€153.452,10** avendo già applicato complessivamente **€164.193,79** di Avanzo di Amministrazione 2020 e così suddiviso:

- per € **36.750,00** quota accantonata (Fondo Rinnovi contrattuali personale dipendente)
- per € **0,00** quota vincolata per legge o principi contabili;
- per € **116.702,10** quota vincolata derivante da trasferimenti;
- per € **0,00** quota vincolata (vincoli formalmente attribuiti dall'ente);
- per € **0,00** parte destinata agli investimenti;
- per € **0,00** quota avanzo libero;

CONSIDERATO che nella determinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2020 sono stati accantonati **€36.750,00** destinati ai rinnovi contrattuali per il personale dipendente dell'Ex Unione;

CONSIDERATO che, a seguito scioglimento dell'Unione, si rende necessario trasferire ai singoli Comuni la quota di competenza, relativa ai rinnovi contrattuali, destinata ai dipendenti reintegrati nelle rispettive dotazioni organiche. A tal fine necessita incrementare la previsione degli stanziamenti di spesa di parte corrente istituendo alla Miss.1, Progr.10, Tit.1, Macro.4, il nuovo capitolo di spesa 128/0 (Trasferimento quote per rinnovi contrattuali), necessario al trasferimento degli importi ai singoli Comuni interessati, finanziando la spesa con la quota dell'Avanzo di Amministrazione 2020 accantonato per tale finalità ai sensi dell'art.187 del TUEL, e corrispondente ad **€36.750,00** – dettaglio consultabile nell'allegato **Tabulato A) – Entrata – Spesa – Competenza, Tabulato B) – Entrata – Spesa - Cassa e Tabulato C) – Entrata- Spesa - PEG** che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

L'operazione è sinteticamente riassunta come da seguente tabella:

ENTRATA	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 2021	IMPORTO VARIAZIONE CASSA 2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ACCANTONATO	€36.750,00	0
TOTALE	€36.750,00	0
SPESA CORRENTE: MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - MACROAGGREGATO/CAPITOLO	IMPORTO VARIAZIONE COMPETENZA 2021	IMPORTO VARIAZIONE CASSA 2021
1.10.1.4 – Cap. 128/0 - Trasferimento quote per rinnovi contrattuali	€36.750,00	€36.750,00
TOTALE	€36.750,00	€36.750,00

CONSTATATO che dopo la suddetta operazione finanziata con Avanzo di Amministrazione 2020 ACCANTONATO la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione 2020 equivale ad **€116.702,10** e che la stessa è così suddivisa:

- per € **0,00** quota accantonata (Fondo Rinnovi contrattuali personale dipendente)
- per € **0,00** quota vincolata per legge o principi contabili;
- per € **116.702,10** quota vincolata derivante da trasferimenti;
- per € **0,00** quota vincolata (vincoli formalmente attribuiti dall'ente);
- per € **0,00** parte destinata agli investimenti;
- per € **0,00** quota avanzo libero;

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio;

DATO ATTO che il dettaglio della variazione è consultabile dell'allegato **Tabulato A) – Entrata – Spesa – Competenza, Tabulato B) – Entrata – Spesa - Cassa e Tabulato C) – Entrata- Spesa - PEG**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che con la presente Variazione di bilancio si apportano le modifiche al bilancio pluriennale 2021/2023 per quanto riguarda l'esercizio 2021;

CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;

RILEVATO che NON si rende necessario apportare variazioni anche al bilancio degli esercizi 2022 e 2023;

CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, nonché della variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio NON negativo, anche se ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. L'informazione del rispetto dei vincoli è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.,

RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio che coinvolge il solo esercizio 2021;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla disciplina relativa alle variazioni di

bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., custodito agli atti;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'UTI, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 29.11.2017, aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto dell'Unione;
- L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020";
- L. 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di stabilità 2020";
- L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";

DETERMINA

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. Apportare al bilancio di previsione 2021-2023 la variazione sia di **COMPETENZA** che di **CASSA**, ai sensi dell'art. 175, del Tuel, analiticamente indicata nell'allegato **Tabulato A) – Entrata – Spesa – Competenza, Tabulato B) – Entrata – Spesa - Cassa e Tabulato C) – Entrata- Spesa - PEG**, facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio **NON** negativo, anche se ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. L'informazione del rispetto dei vincoli è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art.9, comma 18, della LR n.44/2017, le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024;
4. Di dare atto che la variazione di cui alla presente Determinazione, adottata con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci, consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato nell'allegato **Tabulato A) – Entrata – Spesa – Competenza, Tabulato B) – Entrata – Spesa - Cassa e Tabulato C) – Entrata- Spesa - PEG** di cui al precedente punto 1);
5. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al bilancio pluriennale 2021/2023 per quanto riguarda il solo esercizio 2021;
6. Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito agli atti;
7. Di dare atto che **NON** si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;

8. Di dare atto che NON si è reso necessario, in questa sede, variare le previsioni di bilancio 2022 e 2023;
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente;
10. Che dopo tutte le operazioni disposte con il presente atto e finanziate con Avanzo di Amministrazione 2020 Accantonato, la quota complessiva ancora disponibile di Avanzo di Amministrazione 2020 equivale ad **€116.702,10** e che la stessa è così suddivisa:
- per € 0,00 quota accantonata (Fondo Rinnovi contrattuali personale dipendente)
 - per € 0,00 quota vincolata per legge o principi contabili;
 - per € 116.702,10 quota vincolata derivante da trasferimenti;
 - per € 0,00 quota vincolata (vincoli formalmente attribuiti dall'ente);
 - per € 0,00 parte destinata agli investimenti;
 - per € 0,00 quota avanzo libero;
11. Di trasmettere copia del presente atto ai competenti Uffici dell'Ex Unione interessati al presente documento, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
13. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell'Unione ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5;
14. Di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

Il Responsabile
Sindaco GIANLUIGI SAVINO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SAVINO GIANLUIGI

CODICE FISCALE: SVNGLG59P02G284X

DATA FIRMA: 26/05/2021 12:38:42

IMPRONTA: 16730E580D5A9434B94E217D3BCE2FB34DBD6481E26A7E7F8D2FD51B5CC08D40
4DBD6481E26A7E7F8D2FD51B5CC08D40873E61E98025CDC49FEDD954E99EB59D
873E61E98025CDC49FEDD954E99EB59D725E71697A008DFAA6640F1732700CF1
725E71697A008DFAA6640F1732700CF18493F0991D0FA4E2D396CB753A30C02F